

**A.S.D.
POLISPORTIVA
PHOENIX**



CODICE ETICO

INDICE

PREMESSA	3
TITOLO I	
GUIDA ALL'USO DEL CODICE ETICO	4
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice Etico.</i>	4
<i>Art. 2 - Consultazione del Codice Etico. Modifiche</i>	4
<i>Art. 3 - Interpretazione del Codice Etico. Segnalazioni in caso di inosservanza.</i>	4
TITOLO II	
CODICE ETICO	5
<i>Art. 4 - Principi generali</i>	5
<i>Art. 5 - Impegno sociale</i>	5
<i>Art. 6 - Norme di condotta nello svolgimento dell'attività sportive</i>	5
<i>Art. 7 - Peculiarità per il settore giovanile</i>	6
<i>Art. 8 - Atleti</i>	6
<i>Art. 9 - Allenatori</i>	7
<i>Art. 10 - Staff medico</i>	8
<i>Art. 11 - Genitori e tifosi</i>	8
<i>Art. 12 - Tutela del patrimonio</i>	9
<i>Art. 13 - Violazione del Codice Etico. Procedimento disciplinare. Sanzioni</i>	9

PREMESSA

L'A.S.D. Polisportiva Phoenix (di seguito anche solo "Phoenix" ovvero "Associazione") è un'associazione sportiva dilettantistica che nasce nell'anno 2002.

Il primo, fondamentale, scopo perseguito dall'Associazione è garantire la crescita personale e sportiva di tutti gli associate e tesserati. Tale scopo è perseguito attraverso la promozione dei valori dello sport, conciliando la dimensione agonistica e competitiva con la valenza etica e sociale delle varie discipline. Tutto in osservanza di uno stile di condotta fondato principalmente sul rispetto di ogni individuo e, di conseguenza, di sé.

La Phoenix mira, inoltre, a preservare e sviluppare un rapporto di fiducia con tutti i soggetti il cui contributo è essenziale alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione. Il riferimento è ai collaboratori (amministratori, dirigenti, dipendenti), agli atleti, a tutti i tesserati ed ai partner.



TITOLO I

GUIDA ALL'USO DEL CODICE ETICO

Art. 1 - Ambito di applicazione del Codice Etico.

1. Destinatari del presente Codice Etico, tenuti ad osservarne i principi e le norme, nonché sottoposti alle sanzioni previste per la violazione delle sue disposizioni sono gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli atleti, i tesserati, i partner e tutti i collaboratori, anche occasionali, della Phoenix.

Art. 2 - Consultazione del Codice Etico. Modifiche.

1. A cura della Segreteria, il Codice sarà inviato all'indirizzo e-mail di tutte le persone, società o enti ad esso soggetti.
2. Il Codice sarà inoltre consultabile sui canali social:
 - a) Sito internet della Phoenix;
 - b) Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/polisportiva.phoenix>
3. Le modifiche al Codice Etico saranno portate a conoscenza dei destinatari attraverso l'aggiornamento sui canali social e l'invio all'indirizzo e-mail fornito alla prima sottoscrizione ovvero a quello successivamente comunicato alla Phoenix. Le modifiche si intendono tacitamente accettate da parte di chi non abbia presentato opposizione nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.

Art. 3 - Interpretazione del Codice Etico. Segnalazioni in caso di inosservanza.

1. I destinatari sono invitati a prendere contatto con la Segreteria per eventuali quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice.
2. Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli atleti ed i tesserati che vengano in qualunque modo a conoscenza di comportamenti posti in essere o in procinto di essere posti in essere in violazione delle norme del Codice Etico ad opera di chi ne sia destinatario, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il Consiglio Direttivo per le relative determinazioni.

TITOLO II

CODICE ETICO

Art. 4 - Principi generali

1. Divieto di discriminazioni. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, la Phoenix non opera alcun tipo di discriminazione illegittima basata su genere, età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, religione e appartenenza politica dei suoi interlocutori. Non tollera e si impegna a contrastare, inoltre, le discriminazioni sociali (razzismo, sessismo, xenofobia, violenza), in qualunque forma le stesse si manifestino.
2. Chiunque si trovi ad operare per conto dell'Associazione è tenuto al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento, del presente Codice Etico e dei regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento degli interessi della Phoenix può giustificare la loro inosservanza.

Art. 5 - Impegno sociale.

1. L'A.S.D. Polisportiva Phoenix, nella consapevolezza dell'importanza sociale dello sport, fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volta a esaltare la funzione educativa dello sport. A tal fine, incoraggia e promuove iniziative atte ad avvicinare la collettività allo spettacolo sportivo.

Art. 6 - Norme di condotta nello svolgimento dell'attività sportiva.

1. La Phoenix, i dirigenti, gli amministratori, i tesserati, i dipendenti ed i collaboratori anche occasionali, nello svolgimento delle discipline sportive e di tutte le attività ad esse comunque riconducibili, si attengono alle seguenti regole di condotta.
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 ha l'obbligo di rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In particolare:
 - A) Quanto ai rapporti con le Autorità sportive: intrattiene rapporti improntati alla leale collaborazione, nel rispetto delle rispettive autonomie;
 - B) Quanto ai rapporti con la tifoseria: promuove il tifo leale e responsabile, condannando qualunque forma di violenza, fisica o verbale, e adottando le misure all'uopo necessarie alla repressione della stessa.



3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto assoluto divieto di compiere, con qualunque mezzo, atti diretti ad alterare il corretto svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.
4. Ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 1 deve assolutamente astenersi dall'esprimere pubblicamente ogni tipo di giudizio o rilievo lesivi della reputazione di altre persone, enti, società ed associazioni.
5. I soggetti di cui al comma 1 si attengono scrupolosamente alle norme dettate in materia di lotta al doping e di salvaguardia della salute fisica e mentale degli atleti, nonché della correttezza delle competizioni sportive.

Art. 7 - Peculiarità per il settore giovanile.

1. La Polisportiva Phoenix si impegna affinché i giovani sviluppino al meglio le proprie competenze di tipo motorio e, al contempo, acquisiscano uno stile competitivo, sicuro, sano e rispettoso degli avversari.
2. Phoenix tutela e promuove valori positivi nello sport giovanile, nella piena consapevolezza che la migliore e più immediata forma di educazione al rispetto reciproco sia il buon esempio quotidiano ai giovani.
3. Nei limiti della propria responsabilità, l'Associazione si obbliga a vigilare costantemente sui minorenni che le sono affidati, garantendo sorveglianza continua agli stessi.
4. Le relazioni con i ragazzi non possono che svolgersi in maniera ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale; nessuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso di carattere fisico o psicologico, è tollerata.

Art. 8 - Atleti.

1. Ciascun atleta deve osservare il principio di solidarietà: la tutela dei valori sportivi prevale sul successo personale.
2. Gli atleti, nella piena consapevolezza che con il proprio comportamento determinano il valore dello sport, si impegnano a:
 - a) Tenere una condotta esemplare che sia modello positivo per il mondo dello sport e della società civile;
 - b) Rifiutare qualsiasi forma di doping;
 - c) Astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
 - d) Rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona



fedele ed obiettivamente;

- e) Sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- f) Partecipare alle iniziative con cui la Phoenix promuove lo sport, i suoi valori e principi etici, le sue finalità sociali ed educative.

Art. 9 - Allenatori.

1. I tecnici trasmettono ai propri giocatori i valori che, andando oltre il risultato agonistico, sono il fondamento stesso dello sport, quali rispetto, sportività, civiltà ed integrità. Il tecnico, sia tale per professione o per diletto, è, dunque, necessariamente portatore di questi valori e rappresenta un esempio per i propri atleti. I tecnici svolgono il proprio ruolo nella consapevolezza di essere esempio per i giovani, veri e propri modelli di comportamento. Devono pertanto comprendere la pesante influenza che espressioni fisiche e verbali esercitano nei confronti dei propri atleti. Il comportamento dei tecnici, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi, mezzi di informazione.
2. Per queste ragioni i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei suddetti valori morali, impegnandosi al rispetto dei seguenti principi:
 - a) Promuovere lo sport e le sue regole, esaltandone i valori etici, umani ed il *Fair Play*;
 - b) Tenere un comportamento esemplare, secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti gli atleti;
 - c) Non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
 - d) Non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
 - e) Astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
 - f) Rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
 - g) Segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interesse, anche solo apparente;
 - h) Sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

In particolare per il settore giovanile, oltre a quanto specificamente disposto dall'art. 8, i tecnici



si impegnano a:

1. Garantire, anche attraverso il proprio costante aggiornamento professionale, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolare dei bambini, in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
2. Evitare atteggiamenti vessatori od esageratamente punitivi;
3. Evitare di suscitare nei giovani e bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
4. Dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti i bambini, indipendentemente dalle potenzialità individuali;
5. Procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica, ma anche dell'impegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone.

Art. 10 - Staff medico.

1. Rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di lotta al doping, garantendo che la salute e la sicurezza nonché il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
2. Vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una penetrante azione educativa.

Art. 11 - Genitori e tifosi.

1. I genitori, primi educatori ed insegnanti delle regole di comportamento, in condivisione dei principi e delle finalità che la Phoenix individua con il presente Codice, nell'ottica di una crescita dei loro figli nel rispetto dei valori etici dello sport, si impegnano a:
 - a) Garantire ai giovani atleti un'esperienza sportiva educativa, finalizzata ad una sana attività fisico-motoria, alla salute ed al benessere psico-fisico;
 - b) Nel rispetto delle esigenze primarie e dei bisogni particolari dei propri figli, favorire un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico- motorie, promuovendo in tal modo un'esperienza sportiva che sappia valorizzarne le potenzialità;
 - c) Non determinare né alimentare aspettative sproporzionate alle possibilità degli atleti;
 - d) Favorire nei processi educativi la cultura del *Fair Play* e della solidarietà nello sport;
 - e) Evidenziare il piacere e la soddisfazione di praticare sport, senza esercitare pressioni



indebite o contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;

- f) Assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico, affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli.

Art. 12 - Tutela del patrimonio.

1. I documenti relativi alle attività dell'Associazione, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale o immateriale, di proprietà della Phoenix devono essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, secondo le modalità dalla stessa determinate. Non possono in alcun modo essere utilizzati dai collaboratori per fini personali né possono essere da loro trasferiti o messi, anche temporaneamente a disposizione di terzi senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo
2. Ciascun collaboratore ha la responsabilità di conservare e proteggere i beni e gli strumenti che gli sono affidati per il lavoro, garantendo la salvaguardia del patrimonio dell'Associazione. Deve, a tale scopo, prestare il massimo rispetto alle procedure operative e di sicurezza preventivamente stabilite.

Art. 13 - Violazione del Codice Etico. Procedimento disciplinare. Sanzioni.

1. Il Consiglio Direttivo, nel termine di 10 giorni dalla notizia della violazione dei principi del Codice, ne verifica la fondatezza e, previa audizione dell'autore, applica una tra le sanzioni di cui al comma 2
2. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) *Richiamo verbale non ufficiale.* Si applica alle violazioni di lieve entità. A tale sanzione, in caso di violazioni ad opera dagli atleti, possono fare ricorso anche gli allenatori o i dirigenti, in deroga al procedimento di cui al comma 1.
 - b) *Richiamo ufficiale scritto.* Si applica alle violazioni di modesta rilevanza. Può essere seguito dalla richiesta di svolgere per l'Associazione mansioni a titolo gratuito (segnapunti, cronometrista, pulizia palestre, etc.) per una o due volte.
 - c) *Sospensione temporanea dall'attività.* Ha durata non inferiore ad una settimana e non superiore a due mesi. Si applica per le violazioni gravi e per i comportamenti idonei a destabilizzare l'ambiente.
 - d) *Espulsione.* Si applica alle violazioni gravissime ed ai comportamenti assolutamente



incompatibili con il presente Codice Etico.

3. La reiterazione delle violazioni importa l'automatica irrogazione di sanzioni progressivamente più gravi, in particolare:

a) 3 Richiami ufficiali scritti → Sospensione dall'attività per 2 settimane;

b) Sospensione temporanea dall'attività per un periodo pari o superiore a due mesi in un anno → Espulsione

4. All'irrogazione di una sanzione disciplinare consegue in automatico l'ammenda prevista nel Regolamento.

1. ll'irrogazione di una sanzione disciplinare consegue in automatico l'ammenda prevista

n
e
l

R
e
g
o
l
a
m
e
n
t

